

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2790 del 04/06/2018
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA DI SUBALVEO DEL TORRENTE PARMA NEL COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI LOC. BASSA DI STADIRANO (PR) PER USO INDUSTRIALE_PR06A0048_GENNARI ITALIA S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2916 del 04/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0819013 del 10/11/2015, GENNARI ITALIA S.R.L., c.f. 03416101206, con sede legale a Bologna, via Cadriano 27/2, ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione per il prelievo di acqua mediante opera fissa, assentita a GENNARI VITTORIO SPA con determinazione n. 11841 del 22/10/2010 con scadenza al 31 dicembre 2015 (cod. PR06A0048);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo in variante da cui risulta:

- prelievo di acqua di subalveo del torrente Parma dal corpo idrico 5030ER-AV2-VA- Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro alimentato dal corpo idrico superficiale 011700000000 5 ER Torrente Parma, esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 5,50 dal piano di campagna con colonne filtranti orizzontali di diametro di mm 350;
- un aumento del volume prelevato da 12.100 mc/annui a 14.500 mc/annui rispetto quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo;
- portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
- ubicazione del prelievo: Comune di Lesignano de Bagni loc. Bassa di Stadirano (PR), su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 273; coordinate UTM RER x: 601936; y: 943580;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 11841/2010;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 2.088,24 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo con variante sostanziale sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

STABILITO, ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 0.61 m³/s (610 l/s), il DMV nel periodo estivo (magg-sett) e di 0.80 m³/s (800 l/s) il DMV nel periodo invernale (ott-apr).

PRESO ATTO del parere vincolante favorevole espresso dal Distretto Idrografico del Fiume Po, con prescrizioni di imporre il rilascio del DMV/DE con riferimento al Torrente Parma (PGDG/2018/0002631 del 22/02/2018 e nota aggiuntiva del 20/03/2018);

RITENUTO di superare il parere non vincolante della Provincia di Parma (PGDG/2018/0003519 del 19/03/2018), in merito alla competenza di compatibilità di pianificazione territoriale, in riferimento all'art. 31 delle Norme di Attuazione della Variante al P.T.C.P. "*Approfondimento del P.T.C.P. in materia di tutela delle acque*", approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008, in quanto la tutela imposta è una salvaguardia delle acque pubbliche sotterranee, mentre la derivazione in oggetto riguarda quelle superficiali, ovvero nello specifico le acque di subalveo del torrente Parma.

Inoltre la tutela dettata dalle disposizioni del P.T.C.P. nella sostanza si esplica con il mantenimento dei punti di prelievo e dei quantitativi utilizzati esistenti, che nel caso specifico permangono e sono

quantitativamente dello stesso ordine di grandezza rispetto a quanto già concesso, per cui di fatto non si rileva effettivo contrasto con le norme di pianificazione territoriale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 27 agosto 2015, la somma pari a euro 86,00 per le spese di istruttoria introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 15 marzo 2018, la somma pari a euro 2.088,24, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato, in data 28 maggio 2018, la somma pari a euro 1.571,24, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 517,00, per un importo totale pari ad euro 2.088,24, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO, in esito all'istruttoria tecnica e amministrativa svolta ai sensi degli artt. 6 – 27 del R.R.41/2001, di poter rilasciare il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione di acqua pubblica di subalveo fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a GENNARI ITALIA S.r.l., c.f. 03416101206, con sede legale a Bologna, via Cadriano 27/2, il rinnovo cambio di titolarità e variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica di subalveo dal torrente Parma di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo di subalveo del torrente Parma avente una profondità di m. 5,50 dal piano di campagna con prelievo di acque superficiali dal torrente Parma;

- ubicazione del prelievo: Comune di Lesignano de Bagni loc. Bassa di Stadirano (PR), su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 273; coordinate UTM RER x: 601936; y: 943580;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 14.500,00 mc/annui;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che riprende il disciplinare di cui alla det. 010507 del 20/08/2007, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal concessionario in data 01/06/2018;
 4. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari a euro 2.088,24 ;
 5. di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 0.61 m³/s (610 l/s) nel periodo estivo (magg-sett) e di 0.80 m³/s (800 l/s) il DMV nel periodo invernale (ott-apr).
 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

7. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

8. di notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;

11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a GENNARI ITALIA S.r.l., con sede legale a Bologna, via Cadriano 27/2, c.f. 03416101206, per il prelievo di acqua pubblica di subalveo del torrente Parma mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG/2015/0819013 del 10/11/2015, cod. Sisteb PR06A0048)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 5,5 con dreni filtranti sub orizzontali del diametro di 350mm, recapitanti nel pozzo medesimo.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Comune di Lesignano de Bagni loc. Bassa di Stadirano (PR), su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 273; coordinate UTM RER x: 601936; y: 943580.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

3. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
4. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 14.500,00 mc.
5. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
6. Il prelievo avviene dal corpo idrico 5030ER-AV2-VA- Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro alimentato dal corpo idrico superficiale 011700000000 5 ER Torrente Parma.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di

funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Rilascio del DMV/DE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è fatto obbligo al Concessionario di garantire costantemente il rilascio in alveo, a valle del punto di derivazione, di un deflusso minimo vitale (DMV) fissato nella misura di:

- 0.61 m³/s (610 l/s) nel periodo estivo (magg-sett)

E nella misura di:

- 0.80 m³/s (800 l/s) nel periodo invernale (ott-apr)

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come “valore di riferimento” l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del Dlgs n. 152/2006.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a

regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.